



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

**COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E IL PAESAGGIO
DELLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

**DISCIPLINARE IN MATERIA DI
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'
DELLA VAL DI NON**
(art. 7, comma 6, della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss. mm.)

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente disciplinare disciplina le modalità di funzionamento della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non – di seguito denominate semplicemente “CPC” e “Comunità” – prevista dall’art. 7 della L.P. 04.08. 2015 n. 15 e ss. mm. (“*Legge provinciale per il governo del territorio*”).

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. La CPC è nominata dall’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità per la durata dell’Assemblea stessa ed è composta da:
 - a) il Presidente della Comunità;
 - b) n. 5 di esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio e segnatamente:
 - un ingegnere iscritto al relativo ordine professionale;
 - un architetto iscritto al relativo ordine professionale;
 - un dottore agronomo-forestale iscritto al relativo ordine professionale;
 - un componente iscritto da meno di 10 anni al relativo ordine o collegio professionale;
 - un dipendente della Comunità.

ART. 3 PRESIDENZA

1. La CPC è presieduta dal Presidente della Comunità.
2. La CPC individua tra i propri componenti un Vice Presidente, al fine di garantire il regolare funzionamento della stessa in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. La CPC è convocata dal Presidente con le modalità di seguito descritte.
2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora della seduta e della sede dove la stessa si svolge.
3. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta della CPC ne costituisce l’ordine del giorno e l’iniziativa delle proposte da iscriverne all’ordine del giorno spetta al Presidente.
4. Sono inserite all’ordine del giorno di ciascuna seduta, di norma, le pratiche presentate almeno 7 giorni prima di quello fissato per la seduta stessa.
5. L’ordine del giorno è inserito in tutt’uno od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
6. L’avviso di convocazione della CPC, unitamente all’ordine del giorno, è inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo componente.
7. In caso di impossibilità di inviare l’avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, lo stesso è inviato al domicilio del componente, a mezzo di raccomandata postale.
8. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti almeno 5 giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per la seduta. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi.
9. Per le sedute convocate d’urgenza, l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l’adunanza.

10. Il Presidente può inserire, in via eccezionale e per particolari problematiche, argomenti e pratiche fuori ordine del giorno.

ART. 5 SEDUTE

1. Le sedute della CPC non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della CPC stessa.
2. In caso di trattazione di tematiche di particolare rilievo sotto il profilo paesaggistico-ambientale e/o urbanistico, il Presidente della CPC, ove lo ritengano opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore all'urbanistica e il tecnico comunale, del Comune interessato, la committenza o rappresentanti della stessa ed i relativi liberi professionisti incaricati.
3. Qualora un Comune ricompreso nel territorio della Comunità intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 13, della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss. mm., della CPC per l'espressione di pareri spettanti alla Commissione edilizia comunale, in sigla CEC, la CPC viene di volta in volta integrata dai rappresentati del Comune stesso nei termini previsti dal relativo regolamento edilizio comunale.

ART. 6 VIDEOCONFERENZA

1. Per esigenze di carattere organizzativo o di carattere sanitario, le sedute della CPC possono avere luogo anche in modalità di videoconferenza.
2. La disciplina per lo svolgimento delle sedute della CPC in modalità di videoconferenza è contenuta nello specifico allegato al presente disciplinare.

ART. 7 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. La CPC si intende validamente costituita ove partecipi alla seduta la maggioranza dei componenti assegnati.
2. La CPC assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Assiste alle sedute della CPC e verbalizza le stesse un dipendente della Comunità nominato quale Segretario della CPC o, in caso di assenza o impedimento, un suo sostituto.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
3. I verbali delle sedute e le determinazioni assunte dalla CPC sono depositati presso gli uffici della CPC stessa.

ART. 9 SUPPORTO LOGISTICO E AMMINISTRATIVO

1. La CPC si riunisce, di norma, presso la sede della Comunità.

2. Gli adempimenti amministrativi di registrazione, archivio e corrispondenza sono assicurati dal personale dipendente della Comunità.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno stesso in cui viene approvato dalla Commissione CPC.



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

ALLEGATO

**INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO IN
VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE
DELLA COMMISSIONE PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL
PAESAGGIO DELLA COMUNITA'
DELLA VAL DI NON (ART. 7 DELLA L.P.
04.08.2015 N. 15 E SS. MM.)**

1. Il Presidente, i componenti ed il Segretario della CPC, nonché gli amministratori e i tecnici dei Comuni le cui pratiche vengono discusse dalla CPC possono partecipare alle sedute della stessa collegandosi tra di loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità.
2. La videoconferenza ha luogo in modalità sincrona, ricorrendo a programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, e con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, etc.).
3. Per la validità delle sedute restano fermi i quorum, strutturale e funzionale, prescritti dal vigente disciplinare disciplinante il funzionamento della CPC e dall'art. 7 della L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss. mm.
4. Nel verbale di seduta il Segretario della CPC deve dare evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti della CPC intervenuti in videoconferenza.
5. Il collegamento in videoconferenza deve essere idoneo e sufficiente:
 - a) a garantire la massima riservatezza/segretezza possibile delle comunicazioni;
 - b) a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della CPC che intervengono;
 - c) a regolare lo svolgimento della seduta, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - d) a consentire al Segretario della CPC di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
 - e) a consentire a tutti i componenti della CPC di partecipare alla discussione e alla regolare votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - f) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Segretario della CPC sospende temporaneamente la seduta per poi riprenderla quando le condizioni garantiscano il regolare svolgimento della seduta stessa.